

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2026, in Nembro, presso Ca dei Foi in via Puccini, alle ore 18.30, si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione "Insieme con Don Aldo onlus", in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 23 marzo alle ore 18.30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Trasferimento sede
- Modifiche allo statuto dell'associazione per adeguarsi al Decreto Legislativo 117/2017
- Varie ed eventuali.

Constatata la presenza della maggioranza richiesta degli associati, n. 37 associati su un totale di n. 72 associati, la Presidente, Sig.ra Clara Nicoli, dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Clara Nicoli, Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario il Sig. Aquilini Massimo, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Trasferimento sede

La Presidente propone il trasferimento della sede dell'Associazione dall'attuale sede di via Zelasco, 1 a Bergamo ad Albino in via Mafalda di Savoia 10.

Precisate le motivazioni su cui si fonda la proposta i soci all'unanimità dei presenti approvano la proposta della Presidente.

2. Modifiche allo statuto dell'Associazione per adeguarsi al d.lgs 117/2017

La Presidente espone quindi ai presenti la necessità di modificare lo statuto dell'associazione per adeguarsi al Decreto Legislativo 117/2017.

Esponde agli associati le modifiche apportate allo statuto vigente e mette a disposizione dei presenti il testo del nuovo statuto proposto.

Apertasi la discussione, risponde agli associati fornendo i chiarimenti richiesti e dopo ampio dibattito l'assemblea, all'unanimità dei presenti

delibera

- di modificare lo statuto dell'associazione seconda la proposta della
Presidente, nel testo allegato al presente verbale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la
parola, la seduta è tolta alle ore 19.30, previa lettura e unanime approvazione
del presente verbale.

Nembro, 24 marzo 2026

Il Segretario

Romano Min

La Presidente

Clara Marti

AGENZIA DELLE ENTRATE
A.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

il 25/03/2026

al n. 194 Serie 3

con Euro 0,00

IL FUNZIONARIO

Serena CHAMAGLIA

Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti



**Statuto dell'Associazione
"Insieme con Don Aldo - Ente del Terzo Settore"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, nel ricordo della figura e dell'opera di Monsignor Aldo Nicoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione denominata **"Insieme con Don Aldo - Ente del Terzo Settore"** siglabile **"Insieme con Don Aldo - ETS"** con sede legale nel Comune di Albino, via Mafalda di Savoia n. 10. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, con struttura democratica e senza scopo di lucro, si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale il cui scopo è il sostegno di soggetti bisognosi in Italia ed all'Estero, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale e beneficenza.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione potrà:

- svolgere in modo diretto ed indiretto, attività di beneficenza e di solidarietà verso le collettività bisognose;
- contribuire al sostentamento in via diretta ed indiretta di minori o soggetti in stato di bisogno/svantaggio;
- dare sostegno a progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale delle popolazioni, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- istituire borse di studio a favore di soggetti bisognosi;
- svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Inoltre, l'associazione potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni

deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione e i relativi addetti ed il pubblico;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) dell'art. 5);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (w).

L'Associazione non può esercitare attività diverse, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse all'attività dell'ente, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lsg. 117/2017 e dal D.M. 19.05.2021 n. 107.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente

stabiliti da

Le spese s
resa ai sen
purché no
spese e su
dell'art. 1

L'Associa
anche m
funzionar

L'Associa

Il patre
all'Assoc
persone

Per l'ade

- vers

- red

- elar

- con

- rim

- con

- fon

- pro

- og

Il Com

L'ades

versan

effettu

I vers

come

sono

dell'A

partar

al for

Il ve

parte

unive

stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
- proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Associati

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e a tempo indeterminato.

Sono distinte tre tipologie di associati:

- a) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- b) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- c) Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato è intransmissibile.

La qualità di associato si perde:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le deliberazioni adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

imento avanzo mento	- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; - per indegnità. L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea a maggioranza. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
fondi e ratori, ipotesi	I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione.
pi e le	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
tuate, zione, ti nel	In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ca per azione rie e	Art. 7 - Diritti e Doveri degli associati Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare, gli associati hanno diritto di: - partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione; - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; - consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
on le ed è ssato zioni	Tutti i soci sono tenuti: - alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; - frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; - a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività; - al pagamento della quota associativa annuale secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
ti nel tà di	
o di ociali	
ziale ative	Art. 8 - Organi sociali 1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo (Presidente, Vicepresidente e Segretario);
- Organo di controllo;
- Revisore dei conti.

Art. 9 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Consigliere più anziano oppure da qualsiasi altro aderente all'associazione eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio su convocazione del Presidente.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - Assemblea ordinaria degli associati

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure se sia fatta richiesta da almeno la maggioranza degli aderenti i dei consiglieri.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le delib
associati

L'Assem
entro 4

4) L'Ass

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Le de
riunioni

L'Ass
ovver
aver

Per o
favor

L'Ass
statut
attrib

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso;
- nomina l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria degli associati

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, con voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può comportare la decadenza immediata dalla carica.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di

parità di

Per le d
cui valo
maggior

Il Presi

Il Presi

Al Pre
Consig
ammin

Il Pres

deliber
statuto

In cas

Il Pre
neces
del Pr

Il Vi
ogget

Egli

Ove
l'ass
pers
proc

Il Se
Dire
che
dell'

Il se
del

parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e di regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 15 - Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 16 - Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi l'obbligo ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo che dura in carica tre anni, anche monocratico.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Qualora se ne ravvisi l'obbligo o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutte
debitar
uno sp

L'eserc
Il bilan
ciascur
Il bilan
Segreta
statuto
Il bilan
aprile

Gli ut
utilizz
conne
L'asse
fondi

L'Ass
almen

- co
- in
- c
- o
- c

In c
liquid

In c
devo
setto
desti

Il su

Art 18 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art 19 – Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art 20 – Avanzi della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è

tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.